



Sentenza n. 116/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marcello Iacubino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37444/PM** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad
istanza di:

XX (XX), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Goffredo ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del suo difensore in Bari alla Via Abate Gimma n. 34/A (pec:
leonardogoffredo@pec.giuffre.it);

contro

- **I.N.P.S.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Ilaria De Leonardis, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale INPS in Bari alla Via Nicolò Putignani n. 108 (pec:
avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it).

Oggetto: richiesta rideterminazione trattamento pensionistico.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Visto il D. Lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile ("c.g.c.").

Uditi, nella pubblica udienza del 23 maggio 2024, l'Avv. Leonardo Goffredo per la parte ricorrente, l'Avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'aliquota del 2,44% annuo della base imponibile ex art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 per ogni anno utile di servizio fino al 31/12/1995 e la rideterminazione dell'intero trattamento pensionistico alla data di decorrenza e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. - in persona del suo legale rappresentante - al ricalcolo della pensione con decorrenza dalla data di liquidazione e/o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, nonché alla corresponsione delle differenze dovute fra quanto dovuto e quanto corrisposto a tutt'oggi, oltre accessori come per legge; con vittoria di spese da liquidarsi in distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

A tal fine rappresenta; di avere prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di Appuntato Scelto dal XX al XX e di avere maturato, alla cessazione del rapporto, un'anzianità complessiva di anni XX e mesi XX, di cui anni XX e mesi XX nel periodo dal XX al XX; di essere titolare di pensione, liquidata con il sistema misto, n. XX con decorrenza dal XX.

Si duole che l'INPS, nella liquidazione dell'importo pensionistico, per la determinazione della quota relativa al periodo XX-XX, ha applicato illegittimamente l'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, cioè il coefficiente del 35% della base imponibile, in luogo del coefficiente del 44% in ragione del 2,44% per ogni anno utile, così come interpretato dalla sentenza

della Corte dei conti, Sez. Riunite n. 12/2021.

Documenta di avere inutilmente presentava istanza di riesame all'INPS.

2. Si è costituito l'INPS eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso, evidenziando che la pensione del ricorrente è stata calcolata con il sistema retributivo e ciò è dovuto al fatto che al 31 dicembre 1995 questi ha maturato un'anzianità contributiva superiore agli anni XX, pertanto, ai fini del calcolo della pensione retributiva è già stata data piena attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 54. Precisa quindi che l'aliquota di rendimento del 44% è riconosciuta in misura diversificata in relazione all'anzianità contributiva da valorizzare con il sistema di calcolo retributivo e che, riguardo al caso di specie, il ricorrente al 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità contributiva (comprese le maggiorazioni) superiore a XX anni con l'aliquota corrispondente calcolata con il sistema retributivo, mentre al 31.12.1997 aveva maturato un'anzianità contributiva (comprese le maggiorazioni) pari a XX anni, XX mesi e giorni XX con corrispondente aliquota del 47,90.

In ogni caso, la difesa dell'INPS ha eccepito, considerata la data di messa in mora, l'intervenuta prescrizione quantomeno per i ratei di pensione privilegiata, eventualmente spettanti alla controparte e dalla stessa non riscossi.

3. Nell'udienza del 21/03/2024 il giudicante, attesa la richiesta formulata dalla difesa del ricorrente di concedere un breve rinvio per verificare la correttezza dei calcoli prodotti dall'INPS, cui la controparte non si opponeva, rinviava la causa all'udienza odierna.

Produceva quindi note difensiva in cui allegava un raffronto tra una propria tabella di calcolo e quella elaborata dall'INPS, teso a dimostrare la fondatezza dei propri assunti.

Dal canto suo l'INPS ribadiva che l'aliquota di rendimento del 2,44% va riconosciuta solo al personale militare ed equiparato che possa vantare un'anzianità al 31/12/1995 non superiore ad anni 18.

4. Nel corso della odierna udienza il legale del ricorrente ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese per la parte convenuta e in ogni caso per la compensazione delle stesse in caso di soccombenza; l'Avv. Ilaria De Leonardis si è riportata alle deduzioni e conclusioni formulate negli atti scritti, insistendo per il rigetto del ricorso.

La causa è quindi passata in decisione come da dispositivo – letto in udienza – di seguito trascritto.

5. Nel merito, il ricorso è infondato, e va respinto, per quanto di ragione.

In primo luogo, va rammentato che la legge n. 335/1995 (art. 1 comma 13) ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni, la liquidazione della pensione *“secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento).

Per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in cui le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita

alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr. art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

Ciò premesso deve osservarsi che dalla lettura del provvedimento di liquidazione della pensione emerge che al 31 dicembre 1995 il ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio utile superiore a 15 anni ed inferiore a 20 (18 anni, 8 mesi); risulta anche che l'INPS ha già dato corretta applicazione al disposto di cui all'invocato art. 54 del DPR 1092/1973.

Tale norma stabilisce, per quel che rileva nel presente giudizio, che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo” (co.1), che “La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo” (co.2), ed ancora che “Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri ... si considera la percentuale di aumento del 3,60” (co. 6).*

Nello specifico, il ricorrente aveva maturato alla data del 31 dicembre 1997 un servizio utile pari a 21 anni e 18 giorni (al netto delle maggiorazioni di 1/5), e con riferimento a tale servizio è stata applicata correttamente l'aliquota totale del 47,9%, data dalla somma di quella del 44% per 20 anni (art. 54, co. 1) e del 3,9% per il successivo anno e 18 giorni (3.60 per il primo anno, è stata poi rapportata a 1 mese l'aliquota annua del 3.6% prevista dal citato art. 54, co. 6, dunque + 0.275 per i 18 giorni arrotondati a un mese, in totale 3.875 arrotondato a 3,9).

Va altresì evidenziato che per l'ulteriore servizio utile, maturato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2011 (data sino alla quale sono valorizzate le anzianità di servizio mediante il sistema retributivo), non trova più applicazione l'aliquota prevista dall'invocato art. 54 del DPR n. 1092/1973, in quanto in base al combinato disposto di cui all'art. 8 del D. Lgs n. 30 aprile 1997, n. 165 ed all'art. 17, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, trova applicazione l'aliquota annua del 2%, ferma rimanendo l'eventuale più bassa aliquota prevista.

Conclusivamente, considerato che il trattamento di pensione del ricorrente è stato calcolato, per l'anzianità sino al 31 dicembre 2011 con il sistema retributivo e che l'aliquota di rendimento è stata correttamente applicata, sino al 31 dicembre 1997, ai sensi del suindicato art. 54 del DPR n. 1092/1973, la pretesa della riliquidazione della pensione avanzata in questa sede risulta infondata.

Da quanto considerato deriva il rigetto del ricorso in esame.

6. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, e viene regolata come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'INPS liquidate nell'importo di € 400,00 (quattrocento/00).

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 23 maggio 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 29/05/2024

L'assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma